



ALL. A

Misura 7.1 "Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità"
PON per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - PON IOG
Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani
(DGR n. 106/2014 e smi)



AVVISO PUBBLICO N.7/2015

CONVENZIONE

Convenzione per l'erogazione dei servizi di sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità in attuazione del Piano di Attuazione Regionale della Sicilia per la Garanzia Giovani 2014-2015 a valere sul PON IOG

TRA

Regione Siciliana, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Siciliana Viale Praga, n. 29 - 90146 Palermo, di seguito singolarmente denominata "Regione Siciliana"

E

(ragione sociale)..... con sede legale in, rappresentata dal legale rappresentante, di seguito denominato "Soggetto attuatore".

"Accreditato con Decreto n. del

Le Parti come sopra rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione regola le modalità di attuazione delle attività di sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (di seguito singolarmente e congiuntamente "servizi") ai sensi del Piano di Attuazione Regionale della Sicilia per la Garanzia Giovani (di seguito "PAR Sicilia") a valere sul PON IOG.

2. In attuazione della Misura "Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità" del PAR Sicilia, la Regione ha adottato l'Avviso Pubblico n. 7/2015 (di seguito "avviso") attraverso il quale mette a disposizione le risorse pubbliche per la realizzazione della Misura.

Art. 2 - Destinatari dei Servizi

1. I destinatari dei servizi sono i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione (Not in Education, Employment or Training - NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani e sottoscritto un apposito Patto di Servizio presso un Centro per l'impiego.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. Il soggetto attuatore risulta "ammesso" al catalogo dell'offerta regionale per l'erogazione di servizi di sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità in attuazione degli interventi di cui alla Misura "Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità" del Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani.

2. L'avvenuta adesione del giovane ad un servizio offerto dal soggetto attuatore comporta l'automatica e contestuale accettazione e presa in carico del giovane da parte dello stesso soggetto. Il soggetto attuatore è tenuto pertanto ad erogare il servizio richiesto a tutti i giovani che ne facciano domanda, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio.

3. Nello svolgimento dei servizi, il soggetto attuatore è tenuto ad erogare le prestazioni previste dall'avviso con diligenza e ad adottare tutti i comportamenti per promuovere l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro a mezzo dell'autoimpiego e autoimprenditorialità.

4. Secondo quanto espressamente disciplinato nell'avviso e nelle sue Linee Guida, il percorso formativo/consulenziale deve concludersi entro 4 mesi dalla data di assegnazione del giovane, per tale intendendosi quella dell'assegnazione del giovane da parte del CPI al soggetto attuatore a mezzo della piattaforma CIAPI WEB, che avviene contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione di Servizio. Non è prevista la realizzazione delle suddette attività in modalità FAD.

5. Le attività di sostegno all'autoimpiego ed all'autoimprenditorialità devono svolgersi in sedi opportunamente accreditate presso il sistema della formazione professionale regionale.

Art. 4 - Obblighi del soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore è tenuto a registrare e tracciare le attività realizzate e i servizi erogati in favore dei destinatari secondo quanto definito dall'Avviso e dalle sue Linee Guida.

2. Nell'erogazione dei servizi il soggetto attuatore si obbliga a:

a) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Fondo Sociale Europeo;

b) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di informazione e pubblicità, promuovendo in particolare la consapevolezza che il servizio erogato è cofinanziato nell'ambito della Garanzia Giovani attraverso il FSE;

c) osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;

d) adottare un sistema contabile distinto e un'adeguata codificazione contabile al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi incaricati;

e) utilizzare un conto corrente bancario dedicato unicamente alle operazioni che verranno attivate nell'ambito del PAR Sicilia;

f) accettare il controllo in itinere ed ex-post dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Siciliana o di altro organismo di controllo incaricato, sulle operazioni realizzate in esecuzione della convenzione. Il soggetto attuatore garantisce la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento dei predetti controlli anche attraverso l'agevolazione delle visite ispettive;

g) fornire tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea e/o dalla Regione Siciliana e/o da altra Pubblica Autorità entro i termini indicati dalla stessa richiesta;

h) conservare tutta la documentazione di progetto, contabile e amministrativa, relativa ai servizi erogati, presso la propria sede per un periodo di 10 anni o termine superiore ai sensi dell'art. 140 del

Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e renderla disponibile ai fini delle attività di controllo da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali preposti;

j) osservare tutto quanto previsto dall'avviso e risarcire eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione e/o all'inadempimento delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nell'Avviso.

3. Inoltre, il soggetto attuatore si obbliga a non delegare a terzi attività o parti di attività relative ai servizi, gestendo ed attuando in proprio tutte le varie fasi operative dei servizi per i quali il soggetto attuatore ha espresso la propria candidatura.

4. Il soggetto attuatore è tenuto agli adempimenti in materia di informazione e comunicazione sanciti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 1304/2013.

Art. 5 - Compiti della Regione Siciliana

1. La Regione Siciliana svolge i controlli di primo livello, al fine di verificare la regolarità nell'esecuzione dei servizi in favore dei destinatari, l'effettivo raggiungimento del risultato atteso e la corretta gestione amministrativo-contabile della spesa oggetto della domanda di rimborso, trasmessa dal soggetto attuatore, secondo le procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo.

2. Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, la Regione provvede alla predisposizione delle richieste di erogazione da inviare al Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (I.G.R.U.E.), mediante apposita procedura informatica.

3. La Regione Siciliana mette a disposizione documentazione tecnica, modelli e strumenti di lavoro finalizzati a facilitare la gestione dell'operazione da parte dei soggetti attuatori.

4. La Regione Siciliana mette a disposizione dei soggetti attuatori un servizio di help desk.

Art. 6 - Domanda di rimborso

1. Il soggetto attuatore è tenuto a presentare un'unica domanda di rimborso a saldo, compilandola entro 30 giorni dalla conclusione del percorso formativo/consulenziale, esclusivamente tramite il sistema CIAPI WEB.

La domanda di rimborso a saldo (allegato C) deve essere corredata dalla seguente documentazione:

Per tutti i casi:

- fotocopia del documento di identità, fronte e retro, in corso di validità del sottoscrittore della dichiarazione
- prospetto riepilogativo per destinatario (allegato D)
- registro attività (allegato E)
- fattura o altro documento contabile equivalente, completo di marca da bollo e recante i riferimenti del soggetto accreditato, del PON IOG e della misura "Sostegno all'Autoimpiego e all'Autoimprenditorialità"
- convenzione (allegato A)
- convenzione di servizio (allegato B)
- scheda di customer satisfaction (allegato F)
- relazione finale (allegato G)

In caso di conseguimento del risultato anche:

- prospetto di riepilogo business plan destinatario (allegato D1)
- business plan (allegato H)

2. Le domande di rimborso devono essere inserite nella piattaforma del sistema informativo CIAPI WEB.

Con la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'allegato C, il soggetto attuatore assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività erogate ed alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR 445/2000.

Il soggetto attuatore garantisce che le attività di accompagnamento al lavoro realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti.

Art. 7- Riconoscimento del contributo

1. L'ammontare del contributo pubblico è riconosciuto in favore del soggetto attuatore in base alle ore di attività erogate e al risultato conseguito, secondo le regole stabilite nell'Avviso e nelle sue Linee Guida. Si intende per risultato conseguito la redazione di un piano d'impresa/business plan o definizione di un progetto d'investimento, da parte del destinatario.

Art. 8 - Monitoraggio e valutazione

1. Il soggetto attuatore si impegna ad aggiornare costantemente, secondo lo stato di avanzamento delle attività di sostegno ai destinatari, le sezioni della piattaforma CIAPI WEB dedicate alla attuazione della misura con le modalità che saranno comunicate con apposito Manuale d'uso.

2. Il soggetto attuatore si impegna a fornire informazioni quali-quantitative alla Regione Siciliana in ordine ai servizi svolti, attraverso la compilazione di questionari, report o partecipazioni a focus group, finalizzati a consentire alla Regione Siciliana di assicurare la valutazione dell'andamento del programma.

Art. 9 - Divieto di cumulo

1. Il soggetto attuatore garantisce che i costi relativi alle attività realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti.

Art. 10 -Tutela della privacy

1. Ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la stessa Regione Siciliana.

2. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi ivi richiesti.

3. Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs.196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione Siciliana.

4. L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti.

5. La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione Siciliana, Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative con sede a Palermo in via Praga n. 29 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

6. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d. lgs. 196/2003. In particolare l'interessato può:

- ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

7. Titolare del trattamento per la Regione Siciliana è il Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

8. Con la sottoscrizione della Convenzione il soggetto attuatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Art. 11 -Durata

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni contenute nella presente convenzione entrano in vigore a partire dalla data di sottoscrizione della stessa.

2. La Convenzione ha efficacia fino al termine di chiusura dell'avviso.

Art. 12 -Recesso

1. Il soggetto attuatore può recedere dalla convenzione inviando una dichiarazione di recesso tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it. Le parti si danno reciprocamente atto che il recesso comporta l'eliminazione dell'offerta di servizi del soggetto attuatore per l'erogazione di servizi di sostegno all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego a valere sul PAR Garanzia Giovani Sicilia e che detta operazione viene di norma effettuata entro 10 giorni dalla ricezione del recesso.

2. In caso di recesso, il soggetto attuatore è tenuto a portare a compimento le attività in corso in vigenza della presente convenzione.

3. Il soggetto attuatore che ha receduto dalla convenzione resta soggetto all'obbligo di tenuta della documentazione amministrativa inerente ai servizi realizzati ed agli obblighi di accesso agli atti da parte dei funzionari regionali nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo sui finanziamenti pubblici.

Art. 13 - Informazioni e Comunicazioni

1. Salvo diversa previsione contenuta negli articoli precedenti, ogni comunicazione del soggetto attuatore alla Regione Siciliana deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it

Art. 14 - Legge applicabile e Foro competente

1. Le Parti convengono che per quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.

2. Le Parti convengono che il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o esecuzione degli avvisi e dalla convenzione è esclusivamente quello di Palermo

Regione Siciliana, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, domiciliata per la carica presso la sede della Regione.

.....

Per accettazione, Firma Soggetto Attuatore

.....

(timbro Soggetto Attuatore)

Luogo e data

(Allegato – copia del documento di identità in corso di validità del firmatario)